

**SERVIZI PEC ISCRITTI AGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
CONVENZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' AUSILIARI
IN AMBITO AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO E DI SEGRETERIA**

Tra

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**, (di seguito CNI) con sede in Roma, in via XX Settembre n. 5, 00187 Roma (C.F. 80057570584), rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano (C.F. ZMBRND52P13F138Y), elettivamente domiciliato presso la sede CNI sita in Roma, via XX Settembre, 5

e

La **Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri** (di seguito Fondazione CNI) con sede in Roma, in via XX Settembre n. 5, 00187 Roma (C.F. 97834130581), rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano (C.F. ZMBRND52P13F138Y), elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, via XX Settembre, 5

di seguito "le Parti"

PREMESSO CHE

- il CNI, Ente Pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità Pubbliche e le altre Pubbliche Amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, la cultura della prevenzione e la tutela della pubblica incolumità;
- la Fondazione CNI è un ente no profit interamente partecipato e controllato dal CNI che persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale. Nello specifico, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto, promuove gestisce ed organizza, su indicazione del Consiglio Nazionale, le attività di supporto e di servizio al CNI;

CONSIDERATO CHE

- in capo ai professionisti iscritti all'albo, per effetto dell'art. 16, comma 7 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, vige l'obbligo di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale;
- il cd. domicilio digitale non è altro che un recapito digitale, legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per legge;
- per effetto del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 - art.37 «Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti» - il suddetto obbligo è stato rafforzato anche attraverso la previsione di un sistema sanzionatorio;
- il CNI, già dal 2008, al fine di agevolare la diffusione della posta elettronica certificata, aveva sottoscritto apposita Convenzione per dotare, senza oneri per i beneficiari, di una pec gli iscritti degli Ordini aderenti alla Convenzione, oltre che gli Ordini provinciali;
- gli indirizzi di posta elettronica certificata attribuiti per mezzo del CNI, sono contraddistinti dal dominio "ingpec.eu", di proprietà, dal 31 luglio 2020, dello stesso CNI;
- il CNI e la Fondazione CNI, nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, da un lato, e statutario, dall'altro, hanno manifestato la comune volontà di garantire, seppur con modalità commerciali diverse, il continuo e costante servizio sopra sommariamente descritto, con la possibilità di qualificare il servizio di base con dei servizi opzionali, i cui oneri potranno essere assunti direttamente dai soggetti interessati;
- il CNI intende delegare alla Fondazione CNI alcune fasi operative dei servizi ausiliari di commercializzazione, a carattere amministrativo, finanziario e di segreteria (come di seguito dettagliati);
- tali servizi ricadono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto della Fondazione CNI, che dichiara espressamente di possederne già la struttura, l'organizzazione ed il personale necessari per lo svolgimento dei servizi ausiliari e dei quali il CNI intende avvalersi, senza oneri diretti o indiretti in capo allo stesso CNI. Ogni responsabilità per la gestione del servizio ricade interamente sulla Fondazione CNI.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione operativa (di seguito "convenzione").

Articolo 2 – Finalità

Il CNI e la Fondazione CNI, con la presente convenzione, intendono realizzare un sistema organizzativo, che attraverso il supporto strumentale "in house" della Fondazione CNI, segua l'iter amministrativo e tecnico-operativo per la definizione, gestione e coordinamento di servizi ed attività ausiliari di commercializzazione finalizzati a garantire l'erogazione del servizio pec per gli iscritti agli Ordini degli ingegneri d'Italia. Restano a carico della Fondazione CNI i relativi costi.



Articolo 3 – Intese reciproche

Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, mantengono la propria autonomia ed indipendenza nel contesto del rapporto ordinario tra ente istituzionale ed organismo "in house" interamente partecipato.

Le Parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi informazione e dato esse si scambieranno dovrà essere ritenuto, e conseguentemente trattato, come riservato.

Nessun obbligo, fatti salvi gli scambi di dati e di informazioni espressamente riportati nella presente convenzione, incombe in capo al CNI nei confronti della controparte.

Articolo 4 – Attribuzioni riservate al CNI

Spettano al CNI, in via esclusiva e riservata, oltre alle attività istituzionali non delegabili, le seguenti attribuzioni:

1. La titolarità esclusiva e non cedibile della proprietà del dominio "ingpec.eu", che dovrà essere registrato ed intestato al Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
2. l'approvazione con cadenza periodica annuale del programma delle attività connesse all'erogazione del servizio con particolare riferimento all'introduzione connessa ai servizi opzionali ed innovativi della pec ed in generale del domicilio digitale;
3. l'approvazione dei contratti che saranno sottoscritti con i provider fornitori del servizio e di eventuali contratti di sponsorizzazione e/o di partenariato che la Fondazione intendesse sottoscrivere in connessione all'erogazione del servizio principale;
4. l'attività di controllo annuale sull'avvenuto esercizio dell'attività delegata;
5. l'attività di controllo e monitoraggio, almeno semestrale, sulla corretta esecuzione della presente convenzione.

Articolo 5 – Descrizione servizi e attività delegate alla Fondazione

Le attività ed i servizi oggetto della convenzione hanno carattere non esaustivo, pertanto è fatta salva la possibilità di prevedere lo svolgimento di ulteriori attività e servizi non elencati nella convenzione sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, e che potranno costituire oggetto di integrazioni successive da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri da effettuarsi nelle forme previste dall'art. 8 della presente convenzione.

Servizi ed attività delegate:

1. La gestione da parte della Fondazione CNI del contratto con i provider, i quali dovranno prevedere sempre la disponibilità, a favore degli Ordini territoriali - ed al fine di consentirne l'immediata attribuzione - di un pannello di gestione dei singoli domicilia digitali ed in particolare delle caselle di posta elettronica certificata, sulla base delle nuove iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti degli iscritti; tale modalità di gestione e produzione delle caselle di posta elettronica certificata può essere oggetto di modifica e/o integrazione, d'intesa con il provider fornitore.
2. la ricezione, da parte della Fondazione CNI, delle richieste di attribuzione, variazioni e cancellazioni tutte comportanti un onere economico a carico dell'iscritto e/o dell'Ordine di appartenenza;

3. la predisposizione, ove necessario, della documentazione e delle comunicazioni da trasmettere - esclusivamente a cura del CNI - agli Ordini territoriali;
4. l'assunzione, da parte di Fondazione CNI, dei costi relativi all'erogazione del servizio base, sostenuti fino al 31 dicembre 2020 dal CNI, e la commercializzazione, oltre che del servizio base, dei servizi ausiliari;
5. la gestione degli incassi ed emissione della fattura agli iscritti e/o agli Ordini territoriali a fronte della prestazione del servizio base e dei servizi accessori;
6. la gestione della contabilità civilistica e fiscale inerenti i costi ed i ricavi connessi all'attività oggetto della convenzione e gli adempimenti tributari formali e sostanziali;
7. l'eventuale assistenza telefonica o via mail per i soli servizi ausiliari, fermo restando l'impegno dei provider selezionati all'assistenza telefonica e via mail per le problematiche relative alla gestione del servizio pec. Tale impegno dovrà essere contrattualmente previsto nei rapporti tra Fondazione CNI e provider prestatore del servizio;
8. la trasmissione al CNI della documentazione e dei quesiti, laddove, per la rilevanza del tema evidenziato o per le implicazioni di carattere istituzionale, si renda necessaria un'analisi interpretativa più approfondita da parte del Consiglio Nazionale;
9. la gestione delle attività di controllo, su indirizzo del CNI, e reporting in merito ad eventuali irregolarità da parte del provider fornitore del servizio.

Articolo 6 – Durata e recesso

La presente convenzione in conseguenza delle specifiche finalità ha decorrenza dal 01 gennaio 2021 sino al 31/12/2031.

Il CNI ha facoltà di esercitare unilateralmente il recesso con un preavviso di un anno da inviarsi via pec alla controparte. In caso di recesso, gli impegni assunti e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 7 – Tutela della Privacy

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003, con le modifiche apportate dal Decreto di adeguamento al GDPR: Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679), nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679, il *Titolare del Trattamento* dei dati personali è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il *Responsabile del Trattamento* dei dati personali è la Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del Trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. sub-responsabile), dopo aver ricevuto autorizzazione scritta da parte del Titolare del Trattamento, fermo restando gli obblighi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si riserva di dettagliare le modalità e gli strumenti più opportuni (programmi di verifica e controllo, questionari di valutazione, audit effettuati da terzi,

etc.) utili a dimostrare la conformità al Regolamento 2016/679 dei trattamenti di dati personali connessi al presente accordo.

Articolo 8 – Revisione della convenzione e controversie

Qualora le Parti lo ritengano opportuno, eventuali modifiche, anche in via evolutiva, e/o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere effettuate in forma scritta e sottoposte all'approvazione dei rispettivi organi di governo.

Le Parti concordano di definire amichevolmente (anche ricorrendo ad un mediatore) ogni controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione. Nel caso non si arrivasse ad un accordo conciliativo, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 9 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme legislative e regolamentari.

Letto approvato e sottoscritto.

Roma, 21/01/2021

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

(ing. Armando Zambrano)



FONDAZIONE CONSIGLIO
NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

(ing. Armando Zambrano)

